



COMUNE DI BORGHI

UFFICIO TRIBUTI

ALTRE INFORMAZIONI IN MATERIA DI IMU E TASI

AREE FABBRICABILI

Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

RIDUZIONI

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% per

a) **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) **fabbricati dichiarati inagibili o di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa che l'**inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**. Non sono in ogni caso da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

COME E QUANDO PAGARE

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI IMU/TASI

Per la determinazione della base imponibile IMU/TASI, alle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio rivalutate del 5% si applicano i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catstali **C/3, C/4 e C/5;**
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5 e A/10;**
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria **D/5;**
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**

VERSAMENTO

Il versamento IMU e TASI si effettua esclusivamente con **modello F24 (codice ente: B001)** utilizzando gli appositi codici tributo:

Codici tributo IMU

3912 Abitazione principale e pertinenze

3914 Terreni agricoli

3916 Aree fabbricabili

3918 Altri fabbricati – ad eccezione dei fabbricati nel gruppo catastale “D”

3925 Fabbricati nel gruppo catastale “D” – STATO

3930 Fabbricati nel gruppo catastale “D” – COMUNE (spetta al Comune l'eventuale aumento di imposta rispetto alla parte riservata allo Stato)

Codici tributo TASI

3958 Abitazione principale e pertinenze

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 Aree fabbricabili

3961 Altri fabbricati

Il versamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento minimo è pari a € 2,07.

DICHIARAZIONE

La Dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata su apposito modello (approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012 prot. 2389), che disciplina anche i casi in cui la medesima deve essere prodotta.

La Dichiarazione IMU, ove dovuta, deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini delle determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.